

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

118° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti e equivalenti ai titoli accademici italiani» (33), d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 3, 5, 6 e *passim*

BOGGIO (DC) 8, 9

BOMPIANI (DC) 6, 7

BONO PARRINO (PSDI) 5

MANZINI (DC) 8

RIZ (Misto-SVP) 5, 6, 7 e *passim*

VESENTINI (Sind. Ind.) 4, 5, 8

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* 5, 6, 8 e *passim*

«Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne» (1916), d'iniziativa del deputato Masini e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

BONO PARRINO (PSDI), *relatore alla Commissione* 2

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 3

CALLARI GALLI (Com.-PDS) 3

MANZINI (DC) 3

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne» (1916), d'iniziativa del deputato Masini e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne», d'iniziativa dei deputati Masini, Casati, Castagnetti Guglielmo, Fincato, Guerzoni, Solaroli, Cordati Rosaia, Soave, Sangiorgio, Barbieri e Bianchi Beretta, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Bono Parrino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BONO PARRINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1916, d'iniziativa di diversi Gruppi politici, già esaminato e approvato dalla Camera dei deputati, reca la modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.

L'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, prevede che gli insegnanti della scuola materna statale debbano essere forniti di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o da istituti magistrali. Tale articolo non ha abrogato, ed in particolare non ha privato di efficacia, il citato articolo 39 del testo unico del 1928, il quale stabilisce che gli insegnanti della scuola materna non statale debbono essere in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento conseguito nelle scuole magistrali. Va osservato che le scuole degli enti locali non sono statali ed hanno in gran parte un corpo insegnante in possesso del diploma di istituto magistrale e non di scuola magistrale.

Pertanto, è opportuno evidenziare che per conseguire il diploma di istituto magistrale occorre frequentare corsi di durata quadriennale con *curricula* più articolati.

Bisogna quindi modificare l'attuale situazione, la quale prevede due titoli di scuole differenti per essere abilitati ad insegnare nello stesso tipo di scuola, dal momento che in presenza di tale dualismo l'Amministrazione dello Stato ha seguito diversi comportamenti con ripercussioni negative sul finanziamento delle scuole degli enti locali.

Pur rimanendo in attesa di un'organica normativa sulla scuola materna, in riferimento sia agli ordinamenti sia agli orientamenti per la formazione del personale, reputiamo urgente l'approvazione del disegno di legge n. 1916 oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Bono Parrino per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ribadire le stesse considerazioni esposte poc'anzi dal relatore.

A mio avviso, è quasi un paradosso che le scuole statali debbano seguire un regime e quelle non statali un altro, perchè ricordo che in queste ultime rientrano la maggior parte delle scuole materne. Dalle statistiche si rileva che la scuola materna non statale accoglie circa il 90 per cento dei bambini che frequentano questo ordine di scuola. Il disegno di legge al nostro esame prevede che anche coloro che hanno conseguito il diploma di istituto magistrale possano insegnare nelle scuole materne non statali.

A mio avviso, il fatto che con la legge di riforma degli ordinamenti didattici sia stata approvata una norma che prevede la laurea per gli insegnanti della scuola materna rappresenta una spinta ancora maggiore per fare in modo che possano insegnare anche coloro che hanno terminato un ciclo di studi secondari, come quello magistrale.

Per queste ragioni esprimerò voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

MANZINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo democristiano concordo con l'impostazione contenuta nel disegno di legge n. 1916 e auspico una sollecita presentazione della proposta di legge-quadro sulla scuola materna; del resto, alla luce dei nuovi orientamenti si rende ormai indispensabile ed urgente provvedere in tal senso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, per ragioni di equiparazione e di qualificazione del servizio mi associo alle indicazioni scaturite dal dibattito generale.

PRESIDENTE. Poichè non abbiamo acquisito il prescritto parere della 1^a Commissione, non essendo ancora decorso il relativo termine, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani» (33), d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani», d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, l'11 giugno scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Se non si fanno osservazioni, la fase procedurale precedentemente svolta in sede referente verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

In assenza del relatore Giagu Demartini, che sostituisco, ricordo che il provvedimento si riferisce alla validità del titolo conseguito nelle università austriache dai cittadini altoatesini. Si stabilisce la decorrenza della validità del titolo conseguito non dal momento in cui sono state espletate le varie pratiche di verifica, ma dal momento in cui si consegue la laurea. Accadeva, infatti, che il giovane laureato iniziasse la procedura per il riconoscimento del titolo in Italia; la procedura ritardava un anno e mezzo e questo periodo di tempo non era valido ai fini della decorrenza dei termini per poter partecipare, ad esempio, all'esame da procuratore legale.

Passiamo all'esame degli articoli.

La Commissione ha all'unanimità riconosciuto la validità del presente testo, tuttavia è emersa l'opportunità di chiarire alcuni aspetti, ragion per cui il relatore e il senatore Vesentini hanno presentato due emendamenti, rispettivamente agli articoli 1 e 2. Il testo di tali emendamenti è stato inviato sia alla 1^a Commissione (la quale d'altronde nel precedente parere non aveva sollevato difficoltà), sia alla 3^a Commissione: i termini per l'espressione dei pareri sono ormai largamente decorsi.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Giagu Demartini e Vesentini un emendamento tendente ad aggiungere il seguente periodo: «Per i titoli accademici il cui riconoscimento sia subordinato al superamento di esami integrativi, la dichiarazione di equipollenza ha effetto comunque dalla data del superamento di tali esami».

VESENTINI. Desidero sollevare una questione che forse potrebbe trovare soluzione in sede di coordinamento. Nel primo periodo dell'articolo 1 si parla di «titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti». Successivamente si parla di «dichiarazione di equipollenza». A mio avviso, sarebbe opportuno usare sempre la medesima terminologia, altrimenti potrebbe sembrare che si tratti di aspetti diversi.

La seconda osservazione che desidero fare è relativa al fatto che nell'articolo 1 si afferma che la dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo: a quali fini però? Se questa giunge con ritardo e sono scaduti i termini per la partecipazione ad un concorso, cosa vuol dire «ha effetto retroattivo»? Che si riaprono i termini? L'espressione mi sembra equivoca.

BONO PARRINO. In effetti dobbiamo riflettere su questo punto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Si potrebbe eliminare la parola «retroattivo», dal momento che tale termine potrebbe implicare le conseguenze che ha esposto il senatore Vesentini.

VESENTINI. Il candidato potrebbe chiedere la riapertura dei termini dei concorsi cui non ha potuto partecipare perchè il titolo non era stato riconosciuto in tempo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Questo aspetto si chiarisce all'articolo 2, che parla delle modalità da seguire. Si dice, infatti: «sono ammessi con riserva».

VESENTINI. L'articolo 2 concerne soltanto i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche, mentre nell'articolo 1 si dice: «a tutti gli effetti».

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Potrebbe verificarsi il caso di una azione giudiziaria da parte di una persona che ha esercitato una professione sulla base di questo titolo, firmando dei progetti, nel periodo tra il conseguimento della laurea in Austria e la dichiarazione di equipollenza. In questo caso, se si elimina il termine «retroattivo» la situazione non viene sanata.

Circa il problema lessicale, si è usato il termine «equivalenti» giacchè la parola «equipollenti» normalmente si usa per titoli diversi che hanno utilizzi uguali. I titoli equivalenti sono titoli uguali, conseguiti in paesi diversi, che noi riconosciamo equivalenti; ma il termine «equivalenza» come sostantivo non viene usato, e quindi era giocoforza adoperare questa diversificazione lessicale tra l'aggettivo e il sostantivo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Perchè non si può usare il termine «equipollenza»?

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il termine «equipollenza» ha un altro significato, cioè due titoli diversi che hanno lo stesso possibile utilizzo per quanto riguarda il loro valore legale.

Qui è diverso, perchè si tratta degli stessi titoli, conseguiti in paesi diversi, che vengono considerati ugualmente validi.

RIZ. Cosa si dice negli accordi internazionali sottoscritti?

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Se nel disegno di legge al nostro esame si parla di «dichiarazione di equipollenza» vuol dire che tali parole sono usate anche negli accordi internazionali sottoscritti.

RIZ. Bisognerebbe controllare i decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono tali accordi, altrimenti si crea solo confusione.

Comunque nel disegno di legge si usano due termini diversi e ciò si è verificato anche quando sono stati redatti gli accordi.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Si è usato sia l'aggettivo «equivalenti», sia il sostantivo «equipollenza».

RIZ. Allora, l'attuale formulazione è esatta, perchè una volta si usa il sostantivo ed un'altra l'aggettivo.

Signor Presidente, dal momento che sia nel disegno di legge al nostro esame, sia nei decreti del Presidente della Repubblica si usano entrambi i termini, lasciamo le cose così come stanno. Comunque, lasciamo a verbale l'invito a usare nei prossimi decreti sempre lo stesso termine.

BOMPIANI. Vi è poi la questione più importante che concerne il termine «retroattivo».

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Infatti nell'articolo 1 si afferma: «La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria». Cosa significa la parola «retroattivo»?

RIZ. L'intero disegno di legge si basa su questo periodo, perchè altrimenti non avrebbe senso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anche la 1^a Commissione permanente ci ha invitato a chiarire questo punto.

RIZ. Signor Presidente, mentre l'estensore si era espresso favorevolmente, alla fine del parere si legge questa osservazione, formulata dal Presidente di quella Commissione, che personalmente reputo incomprendibile. A tal proposito sono io a chiedere un chiarimento, perchè tutto tende a far divenire retroattivi questi titoli; diversamente la dichiarazione di equipollenza è un atto perfettamente inutile. Infatti, se questi soggetti devono attendere il riconoscimento del titolo da parte della Repubblica italiana per poter partecipare ai concorsi e per potersi iscrivere - anche se provvisoriamente - ad esempio all'albo dei praticanti legali, debbo dire che tutte le grandi manifestazioni di «equivalenza» o di «equipollenza» (chiamatele come volete), che peraltro si basano sull'Accordo internazionale di Parigi e su continue promesse, sono perfettamente inutili.

Andando avanti di questo passo, impiegando cioè circa due anni e mezzo per completare la procedura di equipollenza da parte della Repubblica italiana, coloro che hanno studiato in Austria vengono privati di un loro diritto durante tale periodo di tempo.

Quindi, trovo incomprendibile l'osservazione avanzata dalla 1^a Commissione permanente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il parere pervenutoci dalla 1^a Commissione ci suggerisce di «approfondire le implicazioni che

possano derivare dalla norma di cui all'articolo 1 che stabilisce la retroattività della dichiarazione di equipollenza a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria».

A mio avviso, dal momento dell'entrata in vigore della legge in poi non dovrebbero sorgere problemi; forse la zona di equivoco potrebbe sorgere per coloro che hanno conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge e che quindi, per così dire, si trovano a metà strada.

Il senatore Vesentini ha domandato se ciò significa che se vi è un concorso in atto occorre necessariamente riaprire i termini. Il sottosegretario Zoso ha chiarito che questa formulazione ha una sua validità perchè, ad esempio, se vi è un ingegnere che in questo periodo ha firmato un progetto, la norma sana tale situazione.

RIZ. In questo momento un ingegnere non viene iscritto neppure all'albo dei praticanti: per essere iscritto ci vuole ben altro che aver completato gli studi.

BOMPIANI. Ad esempio, un laureato in medicina ad Innsbruck che voglia iscriversi all'albo italiano deve ora attendere il riconoscimento.

RIZ. In questo momento non può neppure andare a lavorare in ospedale come praticante perchè deve attendere il suo titolo. Se il titolo viene riconosciuto è chiaro che lo deve essere *ex ante*, cioè dal giorno in cui lo ha avuto, altrimenti mi chiedo che equiparazione sia.

BOMPIANI. Questo per il conseguimento della laurea, ma per l'iscrizione alla scuola di specializzazione?

RIZ. Deve poter essere possibile l'iscrizione con il titolo austriaco.

BOMPIANI. Si tratta di un'innovazione molto rilevante perchè, fermo restando che è cittadino italiano, egli ha il titolo di un'università austriaca.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. La questione è relativa a ciò che accade in questo periodo di transizione. Per il resto la situazione è chiara, anche qualora eliminassimo il termine «retroattivo». Infatti se un giovane consegue la laurea in medicina dopo l'entrata in vigore della legge - la quale, nella formulazione del disegno di legge all'esame della Commissione, recita: «La dichiarazione di equipollenza ha effetto a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria» - egli, anche se non ha ancora ricevuto la dichiarazione di equipollenza, può essere ammesso all'esame di abilitazione, sia pure con riserva.

Il problema riguarda invece colui che si è laureato prima dell'entrata in vigore della legge. Non vi è contrarietà ad usare il termine «retroattivo», che ci rendiamo conto ha un suo valore; dobbiamo però chiarire quale effetto produce: fa riaprire i termini dei concorsi? Fa riaprire i termini, ad esempio, dell'esame di procuratore? Sono questi gli aspetti da verificare.

VESENTINI. Non vorrei che usando questa dizione coloro che quattro o cinque anni fa hanno partecipato ad un concorso, e che non erano stati ammessi, ora, sulla base di questa legge, chiedessero l'ammissione. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per le gare d'appalto. Dovremmo individuare una soluzione in cui venga fissata un'origine temporale, per evitare che i «giuristi» partoriscono delle interpretazioni audaci del termine «retroattivo».

MANZINI. Il problema sollevato dal senatore Vesentini è il seguente: non deve accadere che chi, anni fa, ha partecipato ad un concorso e non è stato ammesso in quanto non aveva l'equipollenza chieda ora di riaprire il concorso.

Non vi è dubbio che dal momento in cui la legge verrà approvata per coloro che chiederanno di partecipare ai concorsi vi sarà solo la riserva di produrre il titolo nel momento in cui lo riceveranno. Per quanto concerne le situazioni precedenti, c'è chi ha già chiesto l'equipollenza ed è in attesa, ed in questo caso con la legge tale situazione viene risolta, mentre per chi non è in attesa, magari perchè ha inoltrato domanda dieci anni fa e ha avuto l'equipollenza sette anni or sono, non vi deve più essere alcun effetto, altrimenti andremmo ad aprire un contenzioso notevolissimo. A mio avviso, la situazione si può risolvere usando la dizione: «Per quanto attiene agli effetti intervenuti nel passato...».

Per tutto ciò che riguarda esclusivamente il singolo, come diritto che non gli è stato riconosciuto in passato e che non comporta questioni nei confronti dei terzi, sono d'accordo; mi riferisco per esempio all'anzianità che non deve decorrere dal momento in cui l'Italia riconosce il titolo, ma dal momento in cui il possessore l'ha conseguito.

BOGGIO. Ma è la stessa cosa; l'anzianità è qualcosa di ben tangibile e riguarda anche gli altri perchè in forza di essa si conseguono promozioni e via dicendo.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica*. Propongo di premettere all'articolo 1: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli accademici...».

RIZ. L'anzianità ora è determinata dal giorno in cui viene rilasciato il diploma di laurea dall'università italiana. Ciò non è possibile.

La questione è la seguente. La pratica deve passare al Ministero che la assegna poi ad un'università, la quale non rilascia il solito certificato che tutti prendiamo, ma deve attendere il titolo e nell'attesa passano degli anni.

Inserire la frase proposta dal Sottosegretario vorrebbe dire che la decorrenza opera dalla data del diploma che rilascia l'università italiana, e non è questo ciò che vogliamo.

BOGGIO. A decorrere da quella data scattano i benefici voluti dalla legge.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica*. La mia proposta tendeva ad evitare eventuali questioni concernenti il concetto di retroattività. È vero che ad una lettura superficiale i benefici decorrono ovviamente dall'approvazione della legge, però quando diciamo che «la dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo» ciò significa che anche coloro che hanno già avuto la dichiarazione perdendo degli anni potranno fare legittimi ricorsi per vedersi riconosciuta l'anzianità, la partecipazione a concorsi e così via. Rischiamo di aprire un contenzioso inopportuno.

La soluzione più semplice è quindi dire che ciò ha validità da questo momento in poi, pertanto se vi è un concorso la cui scadenza si è chiusa ieri non vi è questa possibilità. Se vi è un concorso che dura altri quindici giorni ed un laureato non ha la dichiarazione di equipollenza ovviamente egli può partecipare al concorso. Però, se il concorso si è chiuso ieri o due anni fa, non si possono riaprire i termini.

RIZ. Allora, dobbiamo dire che il presente provvedimento non dà alcun titolo per partecipare ai concorsi.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Se all'articolo 1 dicessimo: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli accademici...», il discorso sarebbe chiuso.

RIZ. Non bisogna stabilire che questo provvedimento ha valore da oggi in poi, ma che solo i titoli che si conseguono da oggi in poi sono validi a tutti gli effetti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Con ciò, la questione viene risolta solo parzialmente.

RIZ. Preferisco che rimanga tutto come è, e cioè che coloro che dall'Accordo di Parigi del 1946 hanno conseguito questi titoli rimangano in arretrato di tre anni. Non voglio che si giunga alla conclusione che bisogna per forza di cose impugnare taluni concorsi, però è chiaro che a queste persone si è detto che il titolo vale, ma in realtà ciò non è vero neanche ai fini dell'anzianità. Dal momento che un titolo è stato conseguito in base ad accordi internazionali, non è poi possibile tornare indietro.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Vista la delicatezza della materia, invito il senatore Riz ed il rappresentante del Governo ad approfondire ulteriormente le questioni emerse, predisponendo anche eventuali nuovi emendamenti.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA